

Intervento del Prof. Antonio D'Andrea

Ascoltando alcuni autorevoli colleghi, alcuni dei quali buoni amici, parlare via web, ciascuno con i suoi radicati convincimenti, dei “mutamenti costituzionali” in modo colto e approfondito ho avuto l'impressione che spesso la profondità del pensiero e lo sguardo alzato su scenari ampi – sui “fenomeni” complessi di questo tempo a partire da quelli giuridici ma non solo – possano rischiare di allontanare dalla esatta percezione della realtà che si vive qui e adesso e che piuttosto meriterebbe uno sforzo tutto sommato meno messianico e più selettivo in vista della comprensione dei contingenti problemi da affrontare volendo semplicemente restare “un costituzionalista” (Roberto Bin, parlando dei costituzionalisti, ha affermato che il nostro *proprium* sarebbe solo quello di dire se una certa disciplina o una certa procedura è o non è legittima; il che può essere sottoscritto salvo ricordare a Roberto – come faccio da tempo inutilmente – che anche in tema di assetto organizzativo del potere di governo dovrebbe applicarsi lo stesso “schema”).

Devo peraltro denunciare la mia insufficiente “impalcatura teorica” o, se si vuole, la mia preconcepita svalutazione delle basi teoriche che vengono spesso riproposte quasi che taluni Maestri dei primi del Novecento possano considerarsi “giganti” del pensiero moderno anziché intellettuali e giuristi rilevanti per i loro studi e per le oramai note conclusioni alle quali sono giunti nel loro tempo ahimè irrimediabilmente trascorso. Questa mia dichiarata debolezza (ma anche insofferenza) teorica mi consente, inseguendo i fatti e cercando intanto di ricostruirli e comprenderne la portata e gli esiti, di potermi accontentare di considerare la Costituzione (non solo quella italiana ma quelle caratterizzanti gli ordinamenti c. d. di democrazia classica) il frutto “prezioso” dell'affermazione di una o più riconosciute ideologie occidentali e perciò di progetti e indirizzi che hanno postulato una “visione di società” e che naturalmente si sono cristallizzati, in un certo momento storico, divenendo precetti giuridici di fondo che ancora oggi si impongono alle rispettive Comunità. Vedremo domani ma oggi è così!

Naturalmente si individuano nelle Costituzioni, con più o meno nettezza, visioni di società “aperta” (il pluralismo e la libertà della persona) poste più o meno in sintonia con il contesto geo-politico nel quale sono nate (si pensi al modello “democratico-sociale” affermatosi in Europa nel secondo dopoguerra), il che consente di distinguere nettamente il sempre possibile “mutamento” – la revisione formale – di una o più disposizioni dalla “rottura” della legalità costituzionale che si produce nell'ordinamento ogni qualvolta si registrano fatti ma anche ove si approvino atti che disattendono i principi costituzionali vigenti la quale, secondo le regole, potrà essere accertata e sanzionata. La rottura della legalità costituzionale, al di là del suo possibile accertamento, può avvenire, come pure abbiamo avuto occasione di sperimentare nell'ordinamento italiano nel tempo del varo delle infruttuose Commissioni bicamerali per le riforme, una tantum così da consentire la ricomposizione della momentanea “frattura” ordinamentale ovvero assumere portata irreversibile quando si afferma stabilmente un nuovo ordine costituzionale che “riscrive” i principi supremi dell'ordinamento i quali, come è noto, non possono essere oggetto di alcuna legittima revisione. Se così fosse la Costituzione vigente sarebbe definitivamente superata e si imporrebbe un nuovo ordine costituzionale e, in verità, si andrebbe alla ricerca di una nuova legittimità evidentemente con altri parametri.

Se, da un lato, si fa coincidere il “mutamento” costituzionale con la legittima revisione del testo della Costituzione vigente, dall'altro lato, è ben possibile considerare le inevitabili fluttuazioni interpretative cui sono sottoposte le disposizioni costituzionali alla luce dei fatti e degli eventi che si succedono nel tempo più o meno legate al rispetto del dato formale di partenza e persino talvolta non aderenti alla logica sottesa alla norme vigenti e dunque sostanzialmente non proprio in linea con le prescrizioni costituzionali ma tuttavia, a mio modo di vedere, non in grado di concretizzare un “mutamento costituzionale” (non credo che prassi e

omissioni all'utilizzazione degli strumenti di controllo, indotti dal mito della "governabilità" che si è fatto strada nell'ordinamento, abbiano cambiato il ruolo del Governo nella produzione normativa così come configurato dalle norme costituzionali vigenti e dagli stessi regolamenti parlamentari). In particolare lo svuotamento dei precetti costituzionali vigenti allorché accettato e persino "difeso" in qualche caso estremo dalla giurisdizione di livello costituzionale (penso proprio alle modalità con le quali si giunge all'approvazione delle leggi in violazione di regole procedurali che si riconducono facilmente a disposizioni costituzionali), resta pur sempre un'operazione interpretativa discutibile che in ogni caso non produce il superamento del "testo" (al massimo, come è noto, la manipolazione di altro testo normativo non di rango costituzionale), la cui "portata letterale" potrà essere sempre recuperata – in qualche caso auspicabilmente – e ricondotta a canoni ermeneutici più consoni e rispettosi del dato positivo. Le sentenze della Corte costituzionale (italiana e non solo) certo "fanno il punto" e sappiamo bene che "creano" diritto (come peraltro accade ad altro livello a qualsiasi giudice) ma non integrano un "mutamento costituzionale"; semmai le decisioni della Corte provano a far continuare a vivere un "testo" che, almeno sino a quando non si concretizza il suo superamento, finisce per dover essere "interpretato" in varie direzioni anche quelle che convincono poco o nulla.

Tutto ciò significa che l'evoluzione interpretativa dei precetti costituzionali (si direbbe come naturale effetto della vitalità di una Costituzione) resta tale e non si "fa" principio costituzionale in forza del mutamento genetico del testo vigente realizzatosi per via di fatto o giurisprudenziale.

Da questo punto di vista l'integrazione tra il nostro ordinamento e quello europeo non mi pare abbia prodotto un "mutamento costituzionale" quanto piuttosto una progressiva evoluzione di quel rapporto che ha, attraverso i Trattati, definito nel tempo una sempre più accentuata restrizione della costituzionalmente consentita cessione della sovranità nazionale, a seguito della quale, semmai, il vero "mutamento" ha investito in pieno esclusivamente la modifica – tutt'altro che necessaria – dell'art.81 intervenuta nell'aprile 2012. È chiaro che si può guardare in modo differente a questa evoluzione/involuzione dell'ispirazione sovranazionale accolta dalla nostra Costituzione ma non mi spingerei ad affermare che attualmente il rapporto tra gli Stati dell'Unione Europea e le Istituzioni europee (certo anche la BCE) debba intendersi governato "in fatto" da un surrettizio mutamento costituzionale imposto dall'alto dalla forza economica e finanziaria egemone su scala come minimo europea e che nessuna autorità statale "minore" (quindi esclusa la Germania e forse la Francia) – tanto meno la nostra – sarebbe nelle condizioni di fermare. Almeno questa lettura mi pare troppo intrisa di "altro" che non saprei come definire esattamente (trattasi di una visione, come dicevo all'inizio, troppo ampia e forse suggestionata) ma che ha poco a che fare con le sole categorie usuali del costituzionalismo di provincia al quale mi iscrivo senz'altro.